

Codice deontologico dell'Associazione svizzera di Fisioterapia

1. Preambolo

Stimati membri,

Esercitando la vostra attività professionale vi impegnate ogni giorno per il bene di molte persone.

Ne risultano incontri di ogni genere e per questo è necessario fissare determinati principi unitari, che regolano il modo di agire dei fisioterapisti nei confronti dei pazienti, dei beneficiari delle prestazioni, dei colleghi di lavoro, del pubblico e di altri colleghi.

L'Associazione Svizzera di Fisioterapia, in qualità di federazione centrale, ha elaborato il presente codice deontologico che avrà la supremazia sui codici deontologici cantonali/regionali. Questo servirà da base per il comportamento di tutti i membri nei differenti ambiti di responsabilità, all'istituzione di un consenso etico all'interno dell'Associazione Svizzera di Fisioterapia come pure per il trattamento delle denunce depositate. Obbligatorio per tutti i membri dell'Associazione Svizzera di Fisioterapia, fungerà anche da codice comportamentale all'insieme dei rappresentanti della professione.

Assemblea dei delegati dell'Associazione Svizzera di Fisioterapia.

2. Principi Etici

2.1 La fisioterapia quale offerente di servizi nel settore della sanità

I fisioterapisti offrono prestazioni volte a prevenire malattie e infortuni, a curare persone malate o infortunate e che aiutano a mantenersi in buona salute. Essi svolgono la loro attività sia nel campo regolato dalle assicurazioni sociali e dalla legge sia nel mercato diretto, con i beneficiari di prestazioni. Tutti i fisioterapisti sono vincolati dalle esigenze di qualità e di responsabilità, formulate nei principi seguenti.

2.2 Principi di trattamento

I fisioterapisti si impegnano ad assistere e a curare, nei limiti della loro professione, i pazienti anche nell'interesse di tutta la comunità,

- a riacquistare o a conservare la salute quale importante elemento di qualità di vita
- a impedire o a ridurre un peggioramento dello stato di salute a contenere i danni
- a mantenere o a stimolare l'autonomia nelle funzioni

Essi trattano, assistono e consigliano tutti i pazienti con la stessa cura. Essi scelgono la terapia ottimale per raggiungere gli obiettivi del trattamento. Tale terapia deve essere efficiente, efficace e non eccessivamente costosa. I locali di trattamento devono essere igienici, adeguati al paziente e alla terapia.

2.3 Rispetto della persona

I fisioterapisti rispettano il paziente, la sua personalità, la sua autonomia e la sua dignità. Informano in modo comprensibile il paziente e, se necessario e con il suo consenso, anche i familiari, sul suo stato di salute e sulle misure terapeutiche da adottare. Con il loro comportamento essi si impegnano a rafforzare la fiducia del paziente e dell'opinione pubblica verso le professioni del ramo. I fisioterapisti si impegnano ad agire in modo corretto e onesto nei confronti delle persone che lavorano in campo sanitario, dei partner contrattuali e dei colleghi. Essi evitano di comportarsi in modo da ferire ingiustificatamente l'onore personale o professionale di un collega. Essi esprimono commenti imparziali e oggettivi su trattamenti effettuati da colleghi.

2.4 Rapporto di dipendenza

I fisioterapisti cercano di stabilire un rapporto terapeutico di comune accordo con il paziente. Essi si astengono da qualsiasi abuso che potrebbe derivare dal rapporto di dipendenza con pazienti, collaboratori e terzi.

2.5 Segreto professionale e protezione dei dati

I fisioterapisti si impegnano a mantenere il segreto professionale e a salvaguardare attivamente le informazioni a loro affidate. Trattano con la massima riservatezza le informazioni relative a persone e a istituzioni, ricevute per via dei loro rapporti professionali.

Essi informano, nell'interesse del paziente, il medico curante sul decorso e sul risultato del trattamento.

Se disposizioni di legge e un ordine emesso dalle autorità competenti rendono necessario l'inoltro delle informazioni in loro possesso, i fisioterapisti devono comunicare questo fatto agli interessati, indicando loro il motivo e il contenuto delle informazioni.

2.6 Garanzia della competenza professionale

I fisioterapisti svolgono la loro attività nei limiti delle loro competenze professionali e si avvalgono, se necessario, dell'aiuto di colleghi particolarmente qualificati o di specialisti. I fisioterapisti sono coscienti dell'evolvere delle tecniche e dei continui sviluppi della loro professione. Essi mantengono il livello delle loro capacità e migliorano le loro conoscenze aggiornandosi continuamente e informandosi su tutto ciò che riguarda la loro attività professionale.

Nello svolgimento dell'attività essi usano i mezzi necessari alla garanzia della qualità. Attraverso il loro operato promuovono la collaborazione interdisciplinare tra le professioni del ramo sanitario.

2.7 Comportamento in pubblico

È utile che i fisioterapisti compaiano in pubblico ed esercitino attività massmediatiche volte a rappresentare e a promuovere gli interessi della fisioterapia sempreché essi mettano in risalto quest'ultima e non la loro persona. La pubblicità è autorizzata nel quadro delle leggi cantonali. Nel rendere note le qualifiche professionali e le offerte i fisioterapisti si impegnano a essere corretti, obiettivi e moderati.

3. Applicazione e imposizione del codice deontologico

3.1 Campo d'applicazione e competenza

Il codice deontologico è obbligatorio per tutti i membri dell'Associazione Svizzera di Fisioterapia. Per fare in modo che il codice deontologico venga rispettato, le sezioni formano una commissione cantonale/regionale di deontologia incaricata di giudicare le eventuali inosservanze del codice da parte dei membri. Le decisioni delle associazioni cantonali/regionali e della commissione cantonale/regionale di deontologia possono essere impugnate tramite ricorso inoltrato all'organo nazionale di deontologia (OND).

Il comitato di un'associazione cantonale può richiedere, attraverso l'organo nazionale di deontologia, l'esecuzione di una procedura di accusa. In questo caso, l'organo nazionale di deontologia funge da istanza unica. I codici di deontologia cantonali rimangono validi a condizione che non siano in contraddizione con il codice di deontologia dell'Associazione Svizzera di Fisioterapia.

3.2 Diritto di denuncia

Il potere di sporgere denuncia appartiene ai membri di physioswiss e a tutte le persone fisiche o morali contro i quali vi sia stata una violazione degli interessi giuridici o protetti dal codice deontologico di physioswiss.

In caso di inosservanza grave o ripetuta al codice deontologico di physioswiss, la commissione cantonale/regionale di deontologia può introdurre d'ufficio una relativa procedura di denuncia .

3.3 Atto di denuncia

La denuncia scritta, contenente i nomi, la funzione, il domicilio del membro contro il quale è stata depositata la denuncia e una descrizione dell'infrazione commessa deve essere depositata presso il presidente della commissione cantonale/regionale di deontologia. Sono da allegare tutti i documenti che possono facilitare la procedura stessa.

3.4 Procedura, organizzazione e composizione delle commissioni

Per lo svolgimento delle procedure e dei ricorsi come pure per l'organizzazione e la composizione delle commissioni e dell'organo nazionale di deontologia, vengono applicati i seguenti regolamenti:

- a) Codice deontologico di physioswiss
- b) Codice deontologico delle associazioni cantonali/regionali
- c) Regolamenti delle commissioni cantonali/regionali di deontologia
- d) Regolamenti dell'organo nazionale di deontologia
- e) Regolamento relativo alla supervisione

3.5 Prescrizione

Il procedimento per violazione del codice deontologico cade in prescrizione dopo 10 anni. Il termine inizia a decorrere dal momento in cui è stata commessa l'irregolarità o, in caso di lesione dei diritti dei pazienti, dalla fine della cura. Se al momento dell'irregolarità il paziente leso era minorenne, il termine di prescrizione inizia quando la persona diventa maggiorenne. Se si tratta di un'azione punibile per la quale il diritto penale prevede un termine più lungo, allora vale tale termine.

3.6 Sanzioni

Le sanzioni possono essere:

- a. ammonimento
- b. multa
- c. sospensione dello stato di membro per un determinato periodo
- d. espulsione dell'Associazione Svizzera di Fisioterapia
- e. comunicazione alla Direzione della sanità competente o all'organo competente dei debitori dei costi

Le differenti sanzioni possono essere combinate. Esse vengono comunicate per iscritto al membro contro il quale è stata sporta la denuncia. Nel caso di una o più sanzioni, il membro denunciato deve farsi carico delle spese procedurali. In caso di esclusione dall'Associazione Svizzera di Fisioterapia, rimane debitore dell'intera somma della quota di membro per l'anno in corso.

3.7 Misure

La supervisione è un procedimento da prescrivere allorquando:

- a) una semplice sanzione non elimina il rischio che un membro, contro il quale è stata depositata una denuncia, commetta altre infrazioni al codice di deontologia;
- b) il membro contro il quale è stata depositata una denuncia ha bisogno di un sostegno esterno.

Se le condizioni richieste per la prescrizione di una sanzione come di una misura di supervisione sono soddisfatte, l'istanza di decisione prescrive le due sanzioni. L'istanza decisionale può sospendere l'applicazione della sanzione a vantaggio della supervisione.

L'istanza decisionale può emanare delle istruzioni relative alla supervisione : l'attuazione della supervisione è oggetto di un regolamento separato.

Se la supervisione giunge a termine in modo soddisfacente, la sanzione non sarà applicata. Se la supervisione non è stata effettuata, se è stata interrotta o se non è terminata in modo soddisfacente, la sanzione precedentemente sospesa, dovrà essere applicata.

Costi per la supervisione sono a carico del membro contro il quale è stata depositata la denuncia.

3.8 Ricorso

Il querelante o il membro che ha depositato la denuncia e il membro contro il quale è stata depositata la querela hanno entrambi la possibilità di depositare, presso l'organo nazionale di deontologia, un ricorso contro le decisioni delle associazioni cantonali/regionali, delle commissioni cantonali/regionali di deontologia e questo entro un termine di 30 giorni a partire dal ricevimento della decisione.

Approvato dall'Assemblea dei delegati del 5 aprile 1997.

Modifiche approvate dall'Assemblea dei delegati del 31 marzo 2001 e del 4 maggio 2013 e del 23 aprile 2016.